

PARTE AZIENDE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

Art.22 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro.

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Livello	Valore ERT in €
	<i>Mensile</i>
1S	144,30
1	115,44
2	94,35
3/A	81,03
3	68,82
4	61,05
5	53,28
6	42,18

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.

Art. 23 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

23.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma:

- di **€ 26,00** per operai, impiegati e quadri.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- di € 10.00 per gli apprendisti professionalizzanti quale “**quota di adesione contrattuale**” ad un fondo negoziale di previdenza complementare dell’artigianato (di seguito anche Fondo) prescelto dal lavoratore.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del Fondo saranno applicati i criteri dei lavoratori silenti contenuti nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza alla data di stipula del presente CCRL o assunti successivamente.

La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista professionalizzante e non è frazionabile su base oraria.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è convenzionalmente fissato in una quota di:

- di € 13,00 su base mensile per operai, impiegati e quadri;
- di € 6,50 su base mensile per gli apprendisti professionalizzanti.

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell’orario effettivamente svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a dare informazione e a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell’assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo.

Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

23.2 MODALITA’ OPERATIVE

Il versamento delle somme continuerà ad essere effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall’ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato dal datore di lavoro indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall’ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse sono definite da una convenzione tra il Fondo e l’ente bilaterale come vigente nel tempo.

23.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme di adesione contrattuale al Fondo negoziale come disciplinato dal presente articolo non comporterà l’obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR da parte del lavoratore .

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 23.1 si applicano le regole stabilite nell’accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 e s.m.i.

23.4 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE.

Viene confermata la quota annua di **2,50 euro**, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale solo per i lavoratori non già iscritti ai fondi negoziali dell’artigianato con il TFR.



Il mese di versamento per i lavoratori che siano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente e al 1° Marzo dell'anno di riferimento è quello di **Marzo** di ogni anno di vigenza del presente CCRL e in questo mese la cifra dei 2,50 euro si aggiunge a quella mensile prevista dal presente articolo.

Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del presente CCRL e che non erano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

In via transitoria per il 2022, ferma l'integrale applicazione del verbale di settore del 9 Aprile 2022 art.1 lettera b, per i lavoratori assunti dal 1 Luglio 2022 al 31 dicembre 2022 i 2,50 euro saranno versati dai datori di lavoro con le stesse modalità unitamente al primo versamento di quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione) .

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 24 CONTRIBUZIONE EBAV AZIENDE ARTIGIANE SETTORE ALIMENTARE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal **1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote destinate al Fondo di secondo livello siano le seguenti: € **6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € **1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità/contributo previdenza integrativa	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

es

ca ol

PM

MS

Handwritten signature

PARTE IMPRESE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI E ALTRE IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITA' COMPRESSE NELLA SFERA DI APPLICAZIONE DEL CCNL 06 DICEMBRE 2021

Art. 25 RETRIBUZIONE REGIONALE

In aggiunta alla retribuzione derivante dal CCNL, viene confermata l'erogazione della quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.

Art. 26 CONTRIBUZIONE EBAV

Le parti convengono che dal **1 MAGGIO 2017**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le imprese verseranno le quote destinate ai Fondi di secondo livello Alimentaristi Artigiani pari: € **6,28** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € **1,20** a carico dei lavoratori per dodici mensilità. **In virtù di tali versamenti imprese e lavoratori potranno accedere alle prestazioni previste dai medesimi Fondi.**

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
Professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
TOTALE	6,28	1,20

Art. 27 APPLICAZIONE ACCORDI INTERCONFEDERALI REGIONALI

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti comprese nella sfera di applicazione del CCNL 6 dicembre 2021 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete.

Art. 28 ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l'implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all' **elemento economico di garanzia** sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad EbaV non sono tenute all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.-



PARTE PANIFICAZIONE

Art. 29 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO SETTORE PANIFICAZIONE

28.1 Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro


L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Livello	Valore ERT (in €)
	<i>Mensile</i>
A1 S	23,53
A1	19,64
A2	16,42
A3	12,54
A4	10,43
B1	14,43
B2	7,65
B3 S	6,43
B3	6,21
B4	5,00

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità e per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.



Art. 30 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE SETTORE PANIFICAZIONE

30.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal 1 Luglio 2022 e fino a vigenza del presente CCRL il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1 gennaio-31 dicembre) la somma indicata nella tabella esposta di seguito quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore.

Nel caso di lavoratori che non diano indicazione del fondo saranno applicati i criteri per i lavoratori silenti previsti dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

Il versamento, che sarà effettuato per il tramite di Ebav, riguarda i dipendenti in forza al 14 aprile 2017 o assunti successivamente. La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro ed operaio e non è frazionabile su base oraria. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% il versamento è fissato convenzionalmente in una quota pari al 50%

In caso di part time nella modalità PTOS la quota sarà dovuta per intero o al 50% sulla base dell'orario svolto in ciascun mese.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) al momento dell'assunzione in caso di lavoratori assunti successivamente alla stipula del presente accordo.

Il lavoratore esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro 90 giorni dalla data di assunzione. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza della consegna della scheda, la scelta (o la mancata scelta) andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

30.2 MODALITA' OPERATIVE

Il versamento delle somme sarà effettuato dal datore di lavoro congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore.

La scelta (o la mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Ebav segnalerà al Fondo prescelto le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

30.3 REGOLE GENERALI

Il versamento delle somme al Fondo disciplinato dal presente articolo non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti dovuti dal datore di lavoro e derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 29.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

30.4 QUOTE MENSILI VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Gruppo A	Gruppo B
<i>Tutti i livelli</i>	<i>Tutti i livelli</i>
€ 8 mensili	€ 5 mensili

30.5 QUOTA DI GESTIONE PER I LAVORATORI NON ISCRITTI CON TFR AL FONDO NEGOZIALE.

Viene confermata la quota annua di **2,50 euro**, non riducibile per part time, per sostenere i costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell'artigianato a favore dei lavoratori operai, impiegati, quadri, apprendisti professionalizzanti.

Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un'unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale solo per i lavoratori non già iscritti ai fondi negoziali dell'artigianato con il TFR.

Il mese di versamento per i lavoratori che siano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente e al 1° Marzo dell'anno di riferimento è quello di **Marzo** di ogni anno di vigenza del presente CCRL e in questo mese la cifra dei 2,50 euro si aggiunge a quella mensile prevista dal presente articolo.

Per i lavoratori che vengono assunti durante ciascun anno di vigenza del presente CCRL e che non erano in forza presso il medesimo datore al 31 dicembre dell'anno precedente tale versamento sarà effettuato unitamente al primo versamento delle quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

In via transitoria per il 2022, ferma l'integrale applicazione del verbale di settore del 9 Aprile 2022 art.1 lettera b, per i lavoratori assunti dal 1 Luglio 2022 al 31 dicembre 2022 i 2,50 euro saranno versati dai datori di lavoro con le stesse modalità unitamente al primo versamento di quote di adesione contrattuale (nel B01 EBAV del mese di assunzione).

La quota di cui sopra non deve essere versata per i lavoratori che hanno aderito conferendo il proprio TFR ad un fondo di previdenza complementare contrattuale del settore artigiano.

Art. 31 CONTRIBUZIONE EBAV SETTORE PANIFICAZIONE

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che a seguito dell'unificazione dei fondi EBAV di secondo livello della categoria Alimentaristi e Panificazione al fine di unificare la quota di contribuzione a carico delle due categorie, considerando l'attuale differenza in essere, viene previsto un adeguamento progressivo da realizzarsi in due annualità.

Dal **1° GENNAIO 2023**, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € **5,25** a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € **0,90** a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	1,75	
Formazione	0,60	0,30

Sussidi assistenziali	1,50	0,60
professionalità	0,90	
Ambiente e sicurezza	0,50	
Crisi area settore		
Totale	5,25	0,90

A partire dal 1° GENNAIO 2024, in aggiunta ai versamenti di primo livello, le quote di versamento del Fondo di secondo livello sono le seguenti: € 6,28 a carico delle imprese per dipendente e per dodici mensilità; € 1,20 a carico dei lavoratori per dodici mensilità.

FONDI	QUOTA C/ IMPRESE	QUOTA C/ LAVORATORI
Promozione	2,00	
Formazione	0,77	0,52
Sussidi assistenziali	2,08	0,68
professionalità	0,93	
Ambiente e sicurezza	0,50	
Crisi area settore		
Totale	6,28	1,20

Art. 32 DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

ART. 33 INVIO COPIA CONTRATTO REGIONALE AI FONDI NEGOZIALI DI CUI ALL'ART. 22 E ART. 29 DEL PRESENTE CCRL

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da Ebav.

ART. 34 DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL

Il presente CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART. 35 ASSORBIMENTO NORMATIVE DERIVANTI DA PRECEDENTI CCRL

Le parti convengono che le normative contenute in tutti i precedenti accordi regionali o nei CCRL siglati dall'1.12.93 sino al 14 aprile 2017 siano assorbite, superate ed integralmente sostituite dalle disposizioni contenute nel presente CCRL.

ART. 36 ERR

Viene confermata altresì l'erogazione dell'ERR (elemento retributivo regionale) previsto dall'accordo interconfederale del 23 agosto 1989, da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti (in misura fissa 100%) e pari ad € 0,44 mensili (€ 0,00254 orarie). L'ERR sarà mantenuto con voce distinta nel cedolino paga.

Ms. Es CR A Qu B

ART. 37 NORMA FINALE

Gli elementi retributivi ed ogni altro istituto previsti dal presente contratto regionale, in quanto derivanti da pattuizioni tra le medesime OOAA e OOSS che hanno siglato a livello nazionale il CCNL, rappresentano la sola ed unica retribuzione territoriale/regionale nonchè l'unico complesso negoziale da applicare ai lavoratori dipendenti di imprese venete comprese nella sfera di applicazione del presente contratto.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



CNA VENETO



CASARTIGIANI VENETO




FAI CISL Veneto



FLAI CGIL Veneto



UILA UIL Veneto



DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE

SCelta DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

Con la sigla del CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani e panificatori è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato, dati INPS compresi, emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico. Inoltre il lavoratore potrà beneficiare della prestazione di Ebav che prevede l'erogazione di un contributo una tantum pari ad € 300,00 per aderenti di età superiore ai 35 anni e di € 400,00 per lavoratori di età inferiore a 35 anni.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate, che sono a carico del datore di lavoro, sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo, 137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: solidarietà veneto fondo)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.



La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 90 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottoscritta
dipendente dell'azienda con sede a

intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Alimentaristi artigiani, non artigiani, Panificazione al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:

SOLIDARIETA' VENETO

FON.TE

Data..... Firma

d
ca
es

Am
Qu
M.
\$